

N. 00632/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00431/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo  
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2011, proposto da:

Tatobbe S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Pagliaro, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale, in Pescara, via Lo Feudo, 1;

*contro*

Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A. (Gtm), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Venezia, 25;

*nei confronti di*

Euroricambi Bus Srl, Emmeci Srl, C.G.T. Spa, Brutti Enrico S.r.l., Euro Diesel Service Srl, Svan Srl, De Simon Group, Ngv Motori Srl, Veneta Servizi Srl, Passeri Alessandro, Csd Srl, Scalo Due, Tessitore Spa, Adriatica Ricambi Srl, tutti non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del provvedimento in data 20 settembre 2011 con il quale la Società

Gestione Trasporti Metropolitan ha disposto l'esclusione della Società ricorrente dalla gara (divisa in 11 lotti) per la fornitura di materiali di ricambio, bandita con avviso pubblicato il 18 luglio 2011; nonché degli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A. (Gtm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Emanuele Pagliaro per la società ricorrente e l'avv. Vincenzo Di Baldassarre per la Società resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso in esame, in quanto palesemente infondato, può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 codice del processo amministrativo; Considerato che alle parti è stata comunicata la possibilità di definire il giudizio ai sensi di tale art. 60 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve e ritenuto quanto esposto nel ricorso, va ricordato che con l'atto impugnato è stata ha disposta l'esclusione della Società ricorrente dalla gara per la fornitura di materiali di ricambio, in ragione della circostanza che la documentazione inviata era carente delle due referenze bancarie, richieste dal punto f) del disciplinare di gara.

Con il ricorso la parte ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto che la predetta carenza documentale non avrebbe potuto giustificare l'esclusione dalla gara.

Tale doglianza è fondata.

Va, invero, al riguardo, ricordato - come è già stato precisato con il decreto *ante causam* 30 settembre 2011, n. 187, di ammissione con riserva della

ricorrente alla gara - che l'art. 46, comma 1-*bis*, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall'art. 4, 2 comma, n. 2, lett. d) del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il principio della tassatività delle cause di esclusione dei soggetti partecipanti agli esperimenti indetti dalla P.A, prevedendo la possibilità di comminare l'esclusione solo *“nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte”* e che *“i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione”* e *“dette prescrizioni sono comunque nulle”*.

In base a tale norma, in definitiva, è oggi possibile comminare l'esclusione da una gara solo ove vi sia incertezza in ordine alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla sigillazione dei plichi e che ogni altra ragione di non partecipazione agli incanti non può essere prevista, a pena di nullità della disposizione del bando o della lettera d'invito (cfr. in tal senso e da ultimo T.A.R. Liguria, sez. II, 22 settembre 2011, n. 1396, e T.A.R. Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376);

Ora, poiché tra le predette cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, non sembra rientrare anche la mancata presentazione delle referenze bancarie, sembra evidente che la Stazione appaltante non avrebbe potuto escludere la ricorrente dalla gara, ma, in ipotesi, avrebbe dovuto invitarla ad integrare la documentazione mancante.

Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto per essere fondata la predetta doglianza dedotta nei confronti dell'atto impugnato e, per l'effetto, deve essere annullato l'impugnato atto di esclusione della ricorrente dalla gara.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla novità della normativa applicabile alla

fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, con esclusione del solo contributo unificato che l'Amministrazione intimata dovrà rimborsare alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, condannando l'Amministrazione intimata esclusivamente a rimborsare alla ricorrente il contributo unico da questa versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

